

STATUTO
DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO REGIONALE DEL
MENDRISIOTTO (ARM)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 **Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione di **Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM)** è costituito volontariamente un consorzio tra i Comuni di:

Mendrisio, Castel San Pietro, Stabio, Ligornetto, Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore, Breggia, Balerna, Coldrerio, Novazzano, Riva San Vitale, Besazio, Meride.

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna l'elenco dei Comuni membri.

Art. 2 **Diritto applicabile**

Il Consorzio è costituito ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22.02.2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque del 24.01.1991 (LPAc), della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LApId) e della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

Art. 3 **Scopo del consorzio**

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire una parte degli impianti (*di seguito* impianti consortili) per l'approvvigionamento idrico del comprensorio ARM.

Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza e una più efficiente gestione del sistema di approvvigionamento idrico della regione, il Consorzio si impegna a realizzare la messa in rete degli attuali acquedotti comunali con l'obiettivo di realizzare la stazione di approvvigionamento a lago.

La costruzione degli impianti viene realizzata in fasi successive. La prima è costituita dalla tappa zero (messa in rete degli acquedotti comunali), la seconda è costituita dalla tappa lago (stazione di potabilizzazione).

Prestando particolare attenzione alla protezione dell'ambiente, il Consorzio promuove un uso parsimonioso dell'acqua, sensibilizzando l'utenza.

Art. 4 **Sede**

La sede del Consorzio è a Mendrisio.

Art. 5 **Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli artt. 43 e segg. LCCom e l'art. 39 del presente Statuto.

Art. 6 **Competenze comunali delegate**

Il Consorzio è competente per:

- a) La manutenzione ordinaria delle condotte consortili incluse saracinesche, camere e raccordi vari.
- b) La manutenzione delle installazioni idrauliche ed elettromeccaniche dell'acquedotto consortile presso le stazioni di consegna, incluso il monitoraggio dell'acqua potabilizzata a livello di ogni stazione di consegna.
- c) La manutenzione ordinaria dell'impianto di captazione lago, inclusa la gestione dei vari processi di potabilizzazione con costante monitoraggio dell'acqua potabilizzata e dell'acqua greggia.

- d) La misurazione dei quantitativi di acqua immessi nell'acquedotto consortile dal lago o dalle varie fonti regionali ed erogati localmente presso le varie stazioni di consegna.
- e) L'organizzazione del servizio di picchetto per le opere consortili e una adeguata gestione a livello di centro comando degli allarmi delle varie componenti dell'acquedotto consortile.
- f) La possibile presa in gestione tramite contratto bilaterale col singolo Comune o Ente interessato delle singole fonti locali di valenza regionale e l'analisi tecnico-finanziaria per un eventuale riscatto delle stesse.

I singoli Comuni restano per contro competenti per:

- a) La gestione (manutenzione e installazione) delle rispettive reti idriche comunali, inclusa gestione degli allacciamenti all'utenza finale.
- b) La manutenzione delle fonti di acqua che alimentano le condotte consortili, la gestione della loro potabilizzazione, entrambe già di competenza dei singoli Comuni prima della realizzazione dell'acquedotto consortile, ed il monitoraggio della potabilità dell'acqua immessa nell'acquedotto consortile.

Art. 7 Ripartizione cointeressenti

Ove non diversamente stabilito, tutte le spese inerenti al presente Consorzio vengono ripartite tra i Comuni consorziati, sulla base delle chiavi di riparto previste all'art. 32 del presente statuto a cui si rinvia.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile.

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio consortile

Art. 9 Composizione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per ogni Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Art. 10 Elezione

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro 3 mesi dalle elezioni comunali.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 11 Competenze

Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza:
 1. la Delegazione consortile nella seduta costitutiva,
 2. annualmente nella prima seduta a quella del suo Presidente;

- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere;
- i) approva eventuali adesioni di nuovi Comuni;
- l) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Sono riservate le deleghe alla Delegazione consortile ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LCCom, espressamente previste all'art. 13 del presente Statuto.

Art. 12 Seduta costitutiva

La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede. Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

art. 13 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo singolo di CHF 10'000.-- e fino ad un importo complessivo annuale di CHF 50'000.--.

Alla Delegazione consortile sono inoltre delegate competenze decisionali in materia di:

- spese d'investimento, fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 100'000.--;

- progettazione e di esecuzione di opere consortili sulla base di preventivi e progetti definitivi fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 100'000.--;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, alienazione o cambiamento di destinazione fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari a CHF 100'000.--;
- intraprendere rispettivamente stare in lite, transigere o compromettere, fino ad un valore di causa massimo di CHF 100'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 14 Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 LOC.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti, fatta eccezione per i seguenti casi:

- a) gli oggetti di cui alle lett. a), c), d) e e) dell'art. 11 e l'ammissione di un nuovo Comune nel Consorzio devono essere accolti dalla maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile;
- b) in caso di parità, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta;
- c) i membri del Consiglio consortile esclusi dal voto in forza dell'art. 32 LOC non sono computati nel numero dei presenti.

Art. 15 **Ritiro e rinvio dei messaggi**

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 16 **Diritto di voto**

Nel Consiglio consortile ogni Comune ha diritto ad un voto per ogni 1'000 abitanti o frazione di 1'000, secondo la tabella annessa (**Allegato A**), che verrà aggiornata all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili dell'Ufficio di Statistica.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni.

In ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

In caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.

Art. 17 **Coinvolgimento dei Comuni**

Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile, vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 18 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 19 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- il 4° lunedì di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- il 2° lunedì di novembre per deliberare sui conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

b) Delegazione consortile

Art. 20 Composizione

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 21 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro o supplente della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Il Consiglio consortile, nella scelta dei membri della Delegazione consortile, deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.

I membri della Delegazione consortile stanno in carica una legislatura e sono rieleggibili per un massimo di 4 volte. I membri nominati nel corso della legislatura restano in carica fino alla fine della stessa.

Art. 22 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno, a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 23 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 26;
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art.13 dello statuto.

Art. 24 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai Delegati almeno 10 (dieci) giorni prima delle riunioni.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 25 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 26 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall'art. 25.

Art. 27 **Conti preventivi**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 28 **Conti consuntivi**

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 29 **Opere consortili**

Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 30 **Piano Finanziario**

Il Consorzio elabora il piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 31 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) l'imposizione di tasse e di contributi;
- c) i sussidi di enti pubblici;
- d) le linee di credito o conti di costruzione presso Istituti di credito.

Art. 32 Quote di partecipazione dei Comuni

I Comuni consorziati devono partecipare alle spese di progettazione e di costruzione degli impianti consortili ed ai costi di gestione dell'ARM, dedotti eventuali sussidi, secondo due diverse chiavi di riparto.

A. I Comuni partecipano ai costi di progettazione e di costruzione degli impianti consortili in base ad una chiave di riparto che considera:

- il numero degli abitanti equivalenti illustrato nell'allegato al presente statuto;
- il consumo di acqua potabile effettivo illustrato nell'allegato al presente statuto;
- l'indice di forza finanziaria.

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. il 40% in proporzione al numero degli abitanti equivalenti;
2. il 40% in proporzione al consumo di acqua potabile;
3. il 20% in proporzione all'indice di forza finanziaria.

B. I Comuni partecipano ai costi di gestione dell'ARM in base ad una chiave di riparto che considera:

- una tassa base per l'erogazione dell'acqua potabile, la quale è calcolata in proporzione al 50% degli abitanti equivalenti e al 50% in proporzione al consumo di acqua potabile;
- una tassa d'uso al m3 di acqua fornita al singolo Comune. L'ammontare della tassa d'uso è calcolato in base ai preventivi di gestione corrente del consorzio e a copertura del presunto fabbisogno.

Le chiavi di riparto verranno aggiornate all'inizio di ogni legislatura e qualora la maggioranza del Consiglio consortile lo ritenga opportuno.

La chiave di riparto può essere rivista anche in base alla richiesta di un singolo Comune consorziato.

Art. 33 Anticipi

I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.

I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta, versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

Art. 34 Beni consortili

Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI Legge organica comunale. La proprietà degli immobili resta formalmente al Consorzio, anche dopo l'attivazione degli investimenti nei conti comunali.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 35 Rimborso finanziamento anticipato

I Comuni consorziati sono chiamati a rimborsare, nei limiti delle loro quote, gli anticipi effettuati dalla Città di Mendrisio e da altri Comuni del comprensorio per la concezione e la realizzazione di opere previste nel progetto ARM.

Le rispettive quote sono calcolate nel rispetto dell'art. 32 del presente statuto. Gli esborsi effettuati dai Comuni prima della costituzione dell'ARM sono calcolati quali acconti.

Art. 36 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 37 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 38 Regolamenti consortili

I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Quale diritto suppletorio sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

Art. 39 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.

Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività del precedente, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.

Il decreto di scioglimento di un Consorzio, come pure quello per la sua istituzione, deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 40 Modifica dello Statuto

Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) della Delegazione consortile;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7 LCCom.

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4 LCCom.

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un periodo di elezione.

Art. 41 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul Consorziamento dei Comuni e la Legge Organica Comunale.

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.